

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 28 giugno 2017

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT DALL'1.7.2017

Avrete probabilmente già letto sulla stampa le ultime novità fiscali, intendiamo riferirci alla recente conversione in legge del DL 50/2017 (Legge 96/2017) con la quale in particolare è stato esteso **l'obbligo della scissione dei pagamenti (Split Payment) a partire dal 1° luglio 2017**.

Desideriamo puntualizzare questo ennesimo obbligo fiscale, onde evitare di cadere nei tranelli del Fisco e rischiare di emettere fatture sbagliate.

Che cos'è lo Split Payment ?

Il meccanismo chiamato Split Payment consiste, in sintesi, nell'evidenziare in fattura l'Iva senza addebitarla al cliente e senza incassarla; sarà l'Ente stesso a versarla all'Erario. Questo meccanismo provocherà di certo un aumento del credito Iva dei contribuenti.

Nel corpo della fattura andrà comunque evidenziata l'Iva ma con la dicitura "**Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter Dpr 633/72**", per cui essa non deve più essere addebitata al cliente.

Come era per le fatture emesse fino al 30.6.2017

Fino al 30.6.2017 erano interessati al meccanismo dello Split Payment solo gli Enti Pubblici, per le fatture emesse nei loro confronti dai contribuenti (esclusi i professionisti con Ritenuta d'acconto). Vigeva anche l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico.

Come sarà per le fatture emesse dall'1.7.2017

Dall'1.7.2017 l'obbligo viene esteso ai professionisti ma soprattutto si assiste ad un allargamento della platea dei clienti destinatari dell'obbligo di Split Payment: l'estensione riguarda molti altri soggetti, quali ad es. le società controllate non solo da ministeri e Presidenza del Consiglio, ma anche da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di comuni e alle società quotate rientranti nell'indice Ftse Mib.

Ad oggi possiamo fare un primo elenco dei soggetti nei confronti dei quali vige l'obbligo di emettere fatture assoggettandole allo Split Payment:

- a) tutte le Pubbliche amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 c. 2 della Legge 196/2009, con anche l'obbligo della fattura elettronica;
- b) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
- c) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, numero 1, da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- d) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, c. 1, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai punti b) e c);
- e) le società quotate inserite nel Ftse Mib.

Pertanto, dall'1 luglio, e' bene previamente accertarsi se il cliente vi rientra, a prescindere dall'obbligo di fatturazione elettronica, che non e' variato e che continua a riguardare solo gli Enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni).

Come organizzarsi in azienda?

Suggeriamo intanto di operare una prima selezione nell'anagrafica clienti, identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo split payment, In particolare:

- tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell'articolo 1, c. 2, della Legge 196/2009. Infatti questi soggetti sono quelli che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre;
- le società quotate al Ftse Mib;
- successivamente le società da essi controllate o partecipate.

Ormai si perde piu' tempo in oneri burocratici che in lavoro effettivo, con aumento della probabilita' di commettere errori, peraltro puntualmente sanzionati.

Per sapere se una società partecipata da un Ente pubblico ricade nella disciplina dello Split Payment e' bene interpellarla e farsi rilasciare una dichiarazione scritta, onde evitare sanzioni, come da fac simile che si allega di seguito. Il cliente interpellato e' obbligato a rispondere. Da parte vostra, onde evitare di rispondere all'inevitabile proliferare di richieste dei fornitori, e' opportuno inserire l'attestazione negli ordini d'acquisto.

Fac simile di richiesta di attestazione

"Spett.le società/ente/amministrazione

Oggetto: richiesta di attestazione per l'applicazione in fattura della procedura Iva della Scissione dei pagamenti (art. 17 ter del Dpr 633/72).

Con la presente ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 ter, c. 1 quater del Dpr 633/72 (come modificato dalla L 96/2017) si chiede il rilascio di una dichiarazione sotto la vostra responsabilità che attesti che codesta (società/ente/amministrazione) è soggetta alla predetta norma.

Tale attestazione comporterà che tutte le fatture che emetteremo a decorrere dal 1 luglio 2017 nei vostri confronti in qualità di cedente/prestatore saranno assoggettate al particolare regime e riporteranno la dizione "scissione dei pagamenti" con versamento dell'Iva a Vostra cura all'erario.

In caso di mancata risposta alla presente e nell'incertezza dell'applicazione della disciplina continueremo ad emettere fatture con il regime ordinario ma vi riterremo responsabili per qualsivoglia pretesa che ci dovesse essere rivolta dagli organi preposti all'accertamento dell'Iva.

Distinti saluti

Il rappresentante legale"

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.